

sul SEQUESTRO PREVENTIVO

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e quindi anche se ceduto a persona estranea al reato, purchè esso sia anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato nella libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di l'aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. Presidente D. Nardi, Relatore G. Marasca.

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 9 novembre 2006 (Ud. 16/06/2006), Sentenza n. 37033

Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca è subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie, la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).

Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 2015 del 03-12-1997

Nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa, e per questa ragione la misura "de qua", pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo.

Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 5472 del 15-11-1999

La *Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 3145 del 18 dicembre 2000*, ha stabilito che «le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati cosiddetti di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso».